

Causa C-321/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

22 febbraio 2022

Parti attrici e parti convenute in via riconvenzionale:

ZL

KU

KM

Parte convenuta e attrice in via riconvenzionale:

Provident Polska S.A.

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

L'oggetto delle domande proposte da ZL, KU e KM è, in sostanza, l'accertamento della nullità, eventualmente dell'inefficacia, dei contratti di mutuo da loro conclusi per la parte riguardante i costi del prestito diversi dagli interessi, ossia la commissione e le spese per il piano di rimborso flessibile o la commissione preparatoria.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

In primo luogo, il giudice del rinvio dubita che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 consenta di considerare abusive le clausole contrattuali che determinano l'importo delle spese o delle commissioni dovute a un professionista in ragione del solo fatto che siano palesemente eccessive. In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario stabilire se l'articolo 7, paragrafo 1,

della direttiva 93/13 e il principio di effettività siano in contrasto con una disposizione di diritto nazionale (l'articolo 189 del codice di procedura civile) e con la giurisprudenza dei giudici nazionali secondo la quale la mancanza di interesse ad agire preclude la possibilità di esercitare un'azione di accertamento. In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede, tra l'altro, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, se, nel caso in cui venga accertato che le clausole dei contratti di prestito ai sensi delle quali il rimborso delle rate di tali contratti può essere effettuato solo in contanti con versamento a mani di un dipendente del finanziatore nel luogo di residenza del soggetto finanziato costituiscono clausole contrattuali abusive, il contratto di prestito possa continuare ad essere eseguito o debba essere dichiarato nullo.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che ammette la dichiarazione di abusività di una clausola contrattuale che concede ad un professionista una commissione o spese di un'entità palesemente eccessiva rispetto al valore del servizio da esso prestato.
- 2) Se l'articolo 7, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale o all'interpretazione giurisprudenziale di tali disposizioni nazionali ai sensi delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del consumatore costituisce una condizione necessaria perché sia accolta la domanda, proposta dal consumatore nei confronti del professionista, di accertamento della nullità o dell'inefficacia di un contratto o di una sua parte, contenente clausole contrattuali abusive.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ammettono che un contratto di prestito, la cui unica clausola contrattuale che stabilisce le condizioni di rimborso del prestito sia dichiarata abusiva, non possa rimanere in vigore dopo l'esclusione di tale clausola e che, quindi, sia nullo.

Disposizioni di diritto dell'Unione rilevanti

- 1 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 169, paragrafo 1.
- 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 38.

- 3 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori: considerando 4, 21, 2, articolo 3, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1.

Disposizioni di diritto nazionale rilevanti

- 4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) del 2 aprile 1997: articolo 76.
- 5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964, codice civile, Polonia; in prosieguo: il «c.c.»): articolo 5, articolo 22¹, articolo 43¹, articolo 58, paragrafi da 1 a 3, articolo 65, paragrafo 1, articolo 353¹, articolo 359, articolo 385¹, articolo 385², articolo 405, articolo 410 e articolo 720, paragrafo 1.
- 6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, recante il codice di procedura civile, Polonia; in prosieguo: il «c.p.c.»): articolo 189, articolo 316, paragrafo 1, articolo 363, paragrafo 1, articolo 365, paragrafo 1.
- 7 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (legge del 12 maggio 2011 sul credito ai consumatori, Polonia; in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»): articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, punto 1, articolo 4, paragrafo 1, punto 1, articolo 5, punti da 6 a 8, articolo 30, paragrafo 1, articolo 36a, paragrafo 2).
- 8 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (comunicazione del Ministro della giustizia del 7 gennaio 2016, relativo al tasso di interesse legale, Polonia).

Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento

- 9 ZL, in data 11 settembre 2019, ha concluso con la Provident Polska S.A. (in prosieguo: la «Provident») un contratto di prestito in contanti denominato «prestito settimanale in contanti» per il periodo di 90 settimane. In particolare, in base a specifiche disposizioni, la somma era erogata al cliente in contanti e l'importo complessivo del prestito ammontava a 8 100 PLN (voci A1 e A), la commissione per l'erogazione del prestito era di 4 050 PLN (voce B), la commissione preparatoria era pari a 40 PLN (voce C), la commissione per il piano di rimborso flessibile era di 2 066 PLN (voce D), il tasso di interesse annuale ammontava al 10% (voce E), l'importo totale degli interessi era di 1 275,73 PLN (voce E), l'importo lordo del prestito era di 14 256 PLN (voce F), il costo complessivo del prestito era di 7 431,73 PLN (voce G), l'importo totale che il consumatore doveva pagare ammontava a 15 531,73 PLN (voce H), il tasso di interesse annuale effettivo ammontava al 132,53% (voce I).

- 10 Il contratto di prestito comprendeva anche una parte generale, costituente il modello contrattuale standard utilizzato dalla Provident in base al quale l'importo complessivo del prestito (voce A) costituiva la somma di tutti i fondi che il finanziatore metteva a disposizione del cliente in forza del contratto, senza tuttavia includere la parte dell'importo lordo del prestito che veniva messa a disposizione del cliente per coprire i costi del prestito e che il finanziatore metteva a disposizione del cliente in base al contratto, ossia i costi dovuti dal cliente al momento della conclusione del contratto: la commissione per l'erogazione del prestito, la commissione preparatoria e la commissione per il piano di rimborso flessibile che venivano detratti dall'importo lordo del prestito.
- 11 L'importo lordo del prestito (voce F) rappresentava, secondo tale parte generale del contratto, l'importo totale del prestito concesso al cliente in base al contratto che comprendeva l'importo complessivo del prestito e la parte del prestito utilizzata per coprire i costi del credito, cioè i costi dovuti dal cliente al momento della conclusione del contratto, la commissione per l'erogazione del prestito, le spese preparatorie e le spese connesse al Piano di rimborso flessibile che venivano detratti dall'importo lordo del prestito. L'importo lordo del prestito era equivalente all'importo complessivo del prestito (voce A) e delle spese di cui alle voci B, C e D.
- 12 Il costo complessivo del prestito (voce G) comprendeva, invece, tutti i costi che il cliente era tenuto a pagare in relazione al contratto di prestito, in particolare: a) interessi, commissioni e spese, b) costi di servizi aggiuntivi i quali dovevano essere necessariamente pagati per ottenere il prestito o per ottenerlo alle condizioni proposte. L'importo totale dovuto dal consumatore (voce H) corrispondeva alla somma del costo complessivo del prestito e dell'importo complessivo del prestito. L'importo lordo del prestito (voce F) costituiva la base per il calcolo degli interessi dovuti dal consumatore al finanziatore.
- 13 Nel caso del prestito settimanale in contanti, il cliente era obbligato a rimborsare il prestito solo in contanti tramite un consulente durante le visite settimanali di quest'ultimo nel luogo di residenza del cliente, presso un indirizzo nel territorio della Repubblica di Polonia.
- 14 Il «Piano di rimborso flessibile», invece, era un pacchetto di prestazioni previste dal contratto che consentiva la gestione del prestito e consisteva in: un'interruzione periodica del rimborso e una garanzia di sospensione dell'obbligo di rimborso. Il finanziatore riceveva un corrispettivo per le prestazioni previste dal piano di rimborso flessibile consistente nella commissione per il piano di rimborso flessibile (voce D). L'«interruzione periodica del rimborso», nel caso di un prestito settimanale in contanti, significava una prestazione del mutuante consistente nel differimento del termine di pagamento delle rate derivante dal calendario originariamente stabilito nel contratto per un numero di rate compreso tra 1 e 4, senza fornire alcuna motivazione. La «garanzia di rinuncia all'obbligo di rimborso» riguardava, invece, una clausola contrattuale secondo la quale, in caso di decesso del cliente durante la vigenza del contratto, il finanziatore liberava il

cliente dal debito in relazione a qualsiasi obbligazione, derivante dal contratto, non ancora pagata alla data del decesso del cliente.

- 15 I contratti di prestito stipulati tra KU e la Provident e tra KM e la IPF Polska sp. z o.o. (il predecessore legale della Provident) contenevano condizioni simili a quelle descritte nei suddetti paragrafi da 9 a 14.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 16 Le parti attrici motivano le loro domande sostenendo che le clausole del contratto di prestito relative alla provvigione e alla commissione per il piano di rimborso flessibile o preparatoria costituiscono condizioni abusive (condizioni contrattuali vietate) in ragione dei loro importi palesemente eccessivi. ZL e KU sostengono essenzialmente che la convenuta può trarre un guadagno dalla concessione del prestito, ma limitatamente agli interessi sul capitale e alla commissione preparatoria il cui importo è ragionevole, ossia 40 PLN. L'addebito alle attrici delle commissioni aggiuntive pari al 75,5% (o al 92,07% nel caso di KM) del capitale messo a disposizione costituisce un atto volto a massimizzare il profitto della convenuta e, di conseguenza, il consumatore viene gravato da costi di concessione di un prestito non corrispondenti e sproporzionati rispetto al solo importo che riceve in seguito alla conclusione del contratto. Una commissione così elevata è contraria al buon costume, all'equivalenza delle prestazioni contrattuali, alla correttezza commerciale e al normale profitto di un imprenditore onesto e non è nemmeno giustificata dal rischio d'impresa.

Breve motivazione del rinvio

- 17 **La prima questione pregiudiziale** riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e in particolare, in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi ¹.

¹ Sentenze: del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, punto 44; del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, punto 66; del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, punto 48; del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C-226/12, punto 20; ordinanza del 3 aprile 2014, Sebestyén, C-342/13, punto 25; sentenze: del 10 settembre 2014, Kušionová, C-34/13, punto 73; del 3 dicembre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 47; del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C-229/19 e C-289/19, punto 45; del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance,

- 18 La Corte di giustizia ha, inoltre, ripetutamente stabilito che, relativamente alla questione di chiarire se una clausola crei, in contrasto con il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato individuale².
- 19 Inoltre, la Corte di giustizia ha stabilito che al fine di determinare se una clausola dia luogo a un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti nell'ambito del contratto a danno del consumatore, occorre tenere conto, in particolare, delle norme di diritto nazionale applicabili in assenza di un accordo tra le parti sul punto. Effettuando tale analisi comparativa, il giudice nazionale sarà in grado di valutare se e, se del caso, in quale misura il contratto ponga il consumatore in una situazione peggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali. Allo stesso modo, appare opportuno, a questo proposito, esaminare la posizione giuridica del consumatore alla luce delle possibilità che il diritto nazionale gli offre per far cessare le clausole abusive³.
- 20 Infine, la Corte di giustizia ha chiarito che un significativo squilibrio può, infatti, derivare dal fatto stesso della violazione sufficientemente significativa della situazione giuridica in cui il consumatore, in quanto parte di un determinato contratto, si trovi in base alle pertinenti disposizioni nazionali, consistente o nella limitazione del contenuto dei diritti che gli spettano in base a tale contratto ai sensi delle disposizioni in questione o nell'ostacolo al loro esercizio o nell'imposizione di ulteriori obblighi che non sono previsti dalle disposizioni nazionali⁴.
- 21 La presente questione pregiudiziale mira a stabilire se una clausola contrattuale possa essere considerata abusiva per il solo fatto che imponga al consumatore un obbligo di adempiere ad una prestazione di un importo che è palesemente

C-609/19, punto 60; del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, [cause riunite da] C-776/19 a C-782/19, punto 92.

² Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, punto 69; ordinanze: del 21 marzo 2014, Banco Popular Español, C-537/12, punto 66; del 3 aprile 2014, Sebestyén, C-342/13, punto 28; sentenze: del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 50; del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 e C-483/18, punto 55; del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, punto 93; del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, punto 66; del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 - C-782/19, punto 97.

³ Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, punto 68; ordinanze: del 21 marzo 2014, Banco Popular Español, C-537/12, punto 65; del 3 aprile 2014, Sebestyén, C-342/13, punto 27; sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C-229/19 e C-289/19, punto 48.

⁴ Sentenze: del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C-226/12, punti 21, 23; del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 51; del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, punto 92; del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C-229/19 e C-289/19, punto 49.

eccessivo rispetto alla prestazione del professionista. Secondo il giudice del rinvio l'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia fino ad oggi adottata non consente di risolvere in modo univoco tale questione.

- 22 Con sentenza del 26 marzo 2020 la Corte ha indicato che «L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale che fissa il costo del credito extrainteressi, rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti»⁵.
- 23 La suddetta tesi è stata sviluppata nella sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella quale è stato indicato che il costo del credito al netto degli interessi per il consumatore, che, in forza della legislazione nazionale, è limitato nel massimo, potrebbe nondimeno dar luogo a un significativo squilibrio ai sensi della giurisprudenza della Corte, quand'anche fosse fissato al di sotto di tale massimale, qualora i servizi forniti in cambio non rientrassero ragionevolmente nelle prestazioni effettuate nell'ambito della conclusione o della gestione del contratto di credito, o gli importi posti a carico del consumatore a titolo di spese di concessione e di gestione del prestito risultassero chiaramente sproporzionati rispetto all'importo del prestito. Il giudice del rinvio deve tener conto, al riguardo, dell'effetto delle altre clausole contrattuali al fine di stabilire se le suddette clausole determinino un significativo squilibrio a danno del mutuatario. Ciò posto, tenuto conto del requisito di trasparenza derivante dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non si potrebbe ritenere che il professionista potesse ragionevolmente aspettarsi, trattando in modo trasparente con il consumatore, che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato. Da quanto precede risulta che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale relativa ai costi del credito al netto degli interessi, che fissa tali costi al di sotto di un massimale legale e che trasferisce al consumatore costi dell'attività economica del creditore, è tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, qualora essa ponga a carico di quest'ultimo spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ⁶.
- 24 Inoltre nella sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di giustizia ha stabilito che una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto finanziario, che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura, può determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora l'istituto finanziario non dimostri che tale

⁵ Sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa, C-779/18, punto 58.

⁶ Sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, punto 95 e 97.

commissione corrisponde a servizi effettivamente forniti e a spese dallo stesso sostenute, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare⁷.

- 25 Invece, con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte di giustizia ha stabilito che devono considerarsi abusive ai sensi della direttiva 93/13 le clausole contrattuali che prevedono il pagamento di una commissione d'importo considerevole diretta a garantire il rimborso del prestito, sebbene tale rischio sia già garantito da un'ipoteca e sebbene, in cambio di tale commissione, la banca non fornisca al consumatore alcun effettivo servizio⁸.
- 26 Dalle suddette sentenze sembra emergere che la Corte ammetta l'eventualità che vengano dichiarate abusive le clausole di un contratto di mutuo o di altre forme di prestito che stabiliscono l'importo della commissione o delle spese quando il loro ammontare sia palesemente eccessivo o quando il consumatore non riceva in cambio alcun effettivo servizio. Tuttavia l'analisi di una parte di altre sentenze della Corte di giustizia sembra portare a conclusioni diverse.
- 27 Infatti, nella sentenza del 16 aprile 2014, la Corte di giustizia ha stabilito che la sussistenza di un «significativo squilibrio» non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi⁹, e che la questione se un tale significativo squilibrio esista non può limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell'operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore da tale clausola, dall'altro¹⁰.
- 28 Analogamente nella sentenza del 18 novembre 2021, la Corte di giustizia ha indicato che la verifica se esista, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto non può limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra, da un lato, il valore complessivo dell'operazione oggetto del contratto e, dall'altro, i costi posti a carico del consumatore da tale clausola¹¹.
- 29 Invece, con sentenza del 3 ottobre 2019, la Corte ha stabilito che l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo

⁷ Sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 79.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2015, Matei, C-143/13, punti da 70 a 71.

⁹ Sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C-226/12, punto 3[0]

¹⁰ Sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C-226/12, punto 22.

¹¹ Sentenza del 18 novembre 2021, A.S.A., C-212/20, punto 66.

stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l'importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione¹². Detta conclusione è particolarmente significativa se si considera anche la tesi espressa nella medesima sentenza secondo la quale il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come previsto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione¹³. Queste considerazioni hanno indotto la Corte di giustizia a concludere che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, che non consenta di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede¹⁴.

- 30 Secondo il giudice del rinvio è comprensibile che le società che concedono prestiti svolgano un'attività economica, pertanto il loro scopo principale è quello di conseguire un profitto. Un imprenditore di questo tipo non solo deve sostenere diversi costi legati al funzionamento della sua impresa (costi dei dipendenti, affitto dei locali, tributi, materiale per l'ufficio ecc.), ma anche ricevere dai consumatori un corrispettivo di un importo tale da garantire un profitto al medesimo. È evidente, altresì, che la Provident debba presumere che una parte dei suoi clienti non rimborserà i fondi concessi in prestito agli stessi in quanto la loro situazione finanziaria o personale non glielo permetterà così come è possibile che alcuni soggetti finanziati compiano operazioni in mala fede impedendo, di fatto, il recupero delle somme di denaro da parte della società.
- 31 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, anche tenendo conto di tutti questi aspetti, ciò non giustifica che la Provident riceva una remunerazione dell'importo indicato nei contratti oggetto delle cause in esame.
- 32 Il giudice si riferisce al fatto che, nel caso delle spese connesse al Piano di rimborso flessibile, in cambio della possibilità di posticipare più volte la data di

¹² Sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 45.

¹³ Sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 49.

¹⁴ Sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, punto 56.

pagamento delle rate del prestito - pertanto un vantaggio piuttosto esiguo - il consumatore è tenuto a pagare spese molto elevate. È particolarmente importante in questo caso che il soggetto finanziato non può rinunciare al suddetto servizio: ogni prestito offerto dalla Provident prevede la necessità di utilizzare il suddetto servizio e quindi di pagare un considerevole importo a titolo di spese. Tali circostanze portano a concludere che, in realtà, il servizio in questione e la relativa commissione sono stati previsti dalla Provident principalmente per aumentare il proprio profitto derivante da ogni contratto di prestito e non per offrire ai soggetti finanziati un servizio utile. Pertanto, il servizio di Piano di pagamento flessibile ha in realtà una natura fittizia e il vero scopo delle condizioni contrattuali relative a tale servizio è quello di giustificare l'addebito al consumatore di un'ulteriore importo a titolo di spese.

- 33 Per quanto riguarda, invece, la commissione, in cambio della stessa la Provident non offre alcun servizio oltre alla concessione del prestito stesso, pertanto la commissione costituisce esclusivamente un profitto per il finanziatore e, d'altro canto, esclusivamente un costo per il soggetto finanziato. Una conclusione analoga riguarda la cosiddetta commissione preparatoria, in quanto non è connessa ad altro che alla sola concessione del prestito stesso, mentre i costi di presentazione del contratto stesso al consumatore (costi del toner della stampante, della carta, del coinvolgimento di un dipendente dell'azienda, ecc.) sono così bassi che in linea di principio possono essere ignorati.
- 34 Il confronto dei dati sui prestiti in questione mostra che la Provident sembra basare la sua attività commerciale principalmente sull'erogazione di prestiti ai consumatori per importi piuttosto bassi (tra PLN 4 000 e PLN 11 000) per periodi compresi tra uno e due anni. Il profitto della società deriva dagli interessi, ma soprattutto da commissioni e spese molto elevate (soprattutto per il piano di rimborso flessibile). Sebbene tali importi rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni della legge sul credito ai consumatori, essi rappresentano un onere significativo per i soggetti finanziati, costituendo di solito un equivalente compreso tra il 70% e il 90% dell'importo del prestito (in un unico caso si trattava «solo» del 46% del capitale del prestito). Inoltre, in larga parte i clienti della Provident rientrano nella stessa tipologia di persone. Gran parte di coloro che ricorrono ai prestiti a breve termine sono infatti consumatori che hanno problemi di gestione delle proprie finanze e quindi non possono ottenere un prestito dalla propria banca e ricorrono ai servizi di istituti di credito che offrono prestiti a condizioni molto svantaggiose. I costi elevati di prestiti di tale tipo fanno sì che i consumatori non siano in grado di rimborsarli regolarmente e ricorrono ad altri prestiti per ripagarli, cadendo così nella cosiddetta spirale del debito.
- 35 Ad esempio, una persona che ha contratto un prestito di 5 000 PLN con costi pari al 90% dell'importo del prestito dovrà restituire un importo totale di 9 500 PLN. Se il consumatore non dispone di tali fondi e accende un secondo prestito, questa volta di 9 500 PLN, ma con un costo equivalente al 90% dell'importo del prestito, l'importo da restituire sarà già di 18 050 PLN. Se tale ciclo si ripete altre volte, il consumatore dovrà restituire: al terzo prestito - 34 295 PLN, al quarto - 65 160

PLN, al quinto - 123 805 PLN, al sesto - 235 229 PLN, e al settimo - 446 936 PLN, dove il contributo effettivo del finanziatore (5 000 PLN) costituirà solo l'1% dell'importo dovuto, mentre il 99% sarà il profitto effettivo del finanziatore.

- 36 L'esempio precedente mostra chiaramente che anche l'accensione del primo prestito per un importo relativamente esiguo ma a condizioni molto sfavorevoli fa cadere il consumatore in una spirale di indebitamento (che cresce in modo esponenziale), la quale porta all'incapacità di far fronte ai propri obblighi e, in casi estremi, alla perdita dell'intero patrimonio e alla necessità di dichiarare il fallimento del consumatore. Il rischio di cadere in una spirale di indebitamento era già stato riscontrato nel diritto nazionale e ciò ha portato all'introduzione di disposizioni sugli interessi massimi (articolo 359, paragrafo 2^o, c.c.), attualmente pari al 7,2% annuo, nonché sui costi massimi del credito ai consumatori diversi dagli interessi (articolo 36a, paragrafo 2, della legge sul credito ai consumatori), che non possono superare l'importo totale del . Tuttavia, nel diritto nazionale e nel diritto dell'Unione non esistono disposizioni che impediscano la concessione in serie di prestiti a breve termine, molto costosi, ai consumatori. Di conseguenza, l'unica soluzione che sembra possibile per evitare che i consumatori cadano in una spirale di indebitamento è quella di considerare abusive le clausole contrattuali che prevedono commissioni e spese manifestamente eccessive. In sostanza infatti, il danno per il consumatore non deriva dal fatto che il professionista abbia formulato il contratto, nella parte relativa ai costi del prestito, in modo incomprensibile o non ne abbia spiegato le conseguenze, ma dal fatto che al consumatore sia stato addebitato un costo manifestamente eccessivo.
- 37 Nel contesto **della seconda questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio si chiede se il requisito secondo cui il consumatore deve avere un interesse ad agire al fine dell'accoglimento della domanda di accertamento della nullità o dell'inefficacia di un contratto o di una sua parte non sia in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e con il principio di effettività. Il problema consiste, infatti, nel fatto che, se un consumatore propone una domanda di accertamento e dimostra l'inefficacia o la nullità di un contratto o di una sua parte, ma non dimostra l'interesse ad agire, il giudice nazionale, alla luce dell'articolo 189 c.p.c., è obbligato a rigettare la domanda del consumatore solo ed esclusivamente per la mancanza di un interesse ad agire.
- 38 Ai sensi dell'articolo 189 c.p.c., una condizione necessaria affinché il giudice accolga una domanda di accertamento consiste nella sussistenza di un interesse ad agire che deve esistere alla data di chiusura del processo (articolo 316, paragrafo 1, c.p.c.). La nozione di interesse ad agire non è stata definita nella legislazione nazionale, ma è stata più volte analizzata nella giurisprudenza polacca.
- 39 E così, ai sensi della giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) l'interesse ad agire deve essere inteso come la necessità, oggettivamente sussistente, di proteggere la sfera giuridica dell'attore, i cui diritti siano stati o possano essere minacciati, o la cui esistenza o contenuto siano incerti. La valutazione dell'interesse ad agire richiede criteri individualizzati e flessibili, che

tengano conto dei motivi della domanda di cui all'articolo 189 c.p.c.. Uno dei presupposti che si esamina quando viene valutata la finalità di una domanda di accertamento è la rilevanza che una sentenza di accertamento potrebbe avere sulla situazione giuridica dell'attore. L'esistenza di un interesse ad agire è dimostrata dalla possibilità che la controversia venga risolta in questo modo in via definitiva, mentre l'esistenza di un interesse ad agire è contraddetta dalla possibilità di ottenere una tutela più completa dei diritti dell'attore azionando in giudizio un'altra domanda.

- 40 Poiché la nozione di «interesse ad agire» non è definita dal diritto nazionale, la valutazione se l'attore abbia un interesse ad agire spetta al giudice nazionale che esamina un caso specifico. Ciò significa che la questione relativa a se una parte attorea abbia un interesse ad agire può essere valutata in modo diverso da giudici distinti in fattispecie molto simili o addirittura identiche. Ad esempio, in casi analoghi, riguardanti l'accertamento della nullità o dell'inefficacia dei contratti conclusi da consumatori con Provident, una parte dei collegi giudicanti del Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie (Tribunale distrettuale per Varsavia – Śródmieście di Varsavia, Polonia) ha stabilito che i consumatori avevano un interesse ad agire, mentre un'altra parte dei collegi giudicanti del medesimo tribunale ha ritenuto inesistente un interesse ad agire e su queste basi ha rigettato tali domande. È significativo che in tutti i casi sopra citati i giudici erano concordi nel ritenere abusive le clausole contrattuali della società convenuta che determinavano la commissione e le spese per il Piano di rimborso flessibile nella misura di importi manifestamente eccessivi. Da tale circostanza emerge che anche all'interno dello stesso tribunale possono esistere divergenze di opinione in merito alla sussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore. Tale fatto può, a sua volta, compromettere il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 93/13 in quanto, anche nell'ipotesi in cui il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato con un professionista sia evidente, il consumatore potrebbe avere dubbi sull'opportunità di proporre una domanda di accertamento della nullità o dell'inefficacia di tali clausole, per timore che il giudice stabilisca che esso non abbia alcun interesse ad agire e respinga la domanda solo per questa ragione, addebitando, al contempo, al consumatore le spese del procedimento.
- 41 Infatti, secondo il giudice del rinvio, le part attrici non hanno dimostrato di avere un interesse a esercitare azioni di accertamento. A questo proposito, le parti attrici richiamano esclusivamente la necessità di stabilire l'ammontare dei loro debiti e, quindi, circostanze di importanza solo soggettiva per le attrici e non un'esigenza oggettiva di risolvere una controversia giuridica. Ma, soprattutto, le attrici dispongono di altri rimedi giuridici che consentono loro di attuare i propri diritti in misura maggiore rispetto ad una domanda di accertamento. È rilevante in questo caso il fatto che ciascuna delle attrici ha già pagato una parte delle somme dovute a titolo di commissione e di spese contestate, mentre l'altra parte rimane non pagata e viene richiesta dalla Provident a ciascuna delle attrici con domanda riconvenzionale. In tale situazione, ciascuna delle attrici potrebbe richiedere il rimborso della parte di detti crediti pagata, con un'azione di rimborso dell'indebitato (articolo 405 c.c. in combinato disposto con l'articolo 410 c.c.); pertanto le attrici

potrebbero proporre una domanda che vada oltre un'azione di accertamento. Per quanto riguarda invece la parte dell'importo dovuto a titolo di commissioni e di spese non pagata, essa è diventata l'oggetto del procedimento giudiziario a seguito della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento proposta dalla Provident; pertanto le attrici (convenute in via riconvenzionale) potrebbero, far valere l'abusività delle clausole contrattuali proprio nell'ambito della domanda riconvenzionale e la sentenza del giudice del rinvio sul punto risolverebbe la controversia tra le parti.

- 42 **La terza questione pregiudiziale** costituisce un richiamo alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale distrettuale di Siemianowice Śląskie, Polonia) con ordinanza del 10 novembre 2021 (causa C-717/21 dinanzi alla Corte di giustizia), che riguarda la possibilità di dichiarare abusive le clausole contrattuali che prevedono che il rimborso delle rate del prestito sia possibile esclusivamente in contanti mediante consegna a un dipendente della Provident («consulente») durante le visite settimanali del consulente stesso presso il luogo di residenza del soggetto finanziato. Tale clausola contrattuale è di consueto utilizzata nei contratti conclusi dalla Provident ed è stata inclusa anche nei punti 6.a dei contratti stipulati da ZL e KU. Sebbene le attrici non abbiano contestato il contenuto di tale clausola, il giudice del rinvio, nell'adempire all'obbligo derivante dalla direttiva 93/13 di esaminare i contratti stipulati con i consumatori per individuare eventuali clausole abusive, ha stabilito che tali clausole devono essere dichiarate abusive.
- 43 Per quanto riguarda i motivi per cui le suddette clausole contrattuali sono dichiarate abusive, in linea di principio il giudice del rinvio condivide la posizione presentata dal Tribunale distrettuale di Siemianowice Śląskie nella sua ordinanza del 10 novembre 2021. Soprattutto, però, il giudice del rinvio ritiene che il fatto di riservare la possibilità di pagare le rate del prestito esclusivamente in contanti a un dipendente della convenuta e la mancata previsione della possibilità di pagare le rate del prestito tramite bonifico bancario nell'era del commercio senza contanti siano finalizzati a esercitare una pressione emotiva sul consumatore per costringerlo a saldare i suoi debiti in tempo. Inoltre, sebbene tali clausole definiscano le principali prestazioni delle parti, esse non sono formulate in modo chiaro e comprensibile (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13). Il punto 6.a dei contratti di prestito prevede, infatti, che i pagamenti vengano effettuati durante le visite di un dipendente della Provident al domicilio del consumatore, ma allo stesso tempo non definisce in alcun modo lo svolgersi di tali visite, la loro durata, le operazioni che un dipendente può compiere nell'abitazione del consumatore, ecc. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, un professionista che si riserva un'intrusione di tale portata nella sfera privata di un consumatore deve avvertire (avvisare) quest'ultimo in modo adeguato delle conseguenze potenzialmente pericolose delle visite di estranei presso il suo domicilio, in particolare nell'ipotesi in cui tale persona sia assunta dal creditore del consumatore. I contratti in esame non contenevano tali avvertenze. Allo stesso tempo, le clausole di cui trattasi fanno parte di un contratto standard precedentemente formulato dalla Provident e

quindi non potevano essere negoziate individualmente (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13).

- 44 L'oggetto della valutazione del giudice del rinvio è tuttavia un ulteriore effetto derivante dall'inefficacia delle suddette clausole contrattuali nei confronti del consumatore nel caso in cui esse dovessero essere ritenute abusive e, in particolare, la possibilità di mantenere in vigore il contratto di prestito dopo l'eliminazione dal suo contenuto di tali clausole (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13) nell'ipotesi in cui venga ritenuta abusiva l'unica clausola del contratto di prestito che prevede le modalità del suo rimborso. La risposta a questa domanda sembra essere negativa poiché, a seguito dell'eliminazione dei punti 6.a dai contratti di prestito esaminati nella presente causa, gli stessi non prevedrebbero una norma che disciplini le modalità di rimborso del prestito da parte del soggetto finanziato. Allo stesso tempo, sarebbe inaccettabile concludere che in tale ipotesi il soggetto finanziato sia semplicemente liberato dall'obbligo di restituire la somma concessa in prestito, poiché ciò equivarrebbe a una trasformazione del contratto di prestito in un contratto di donazione, e quindi in un tipo di contratto completamente diverso, che le parti non avevano certamente intenzione di stipulare.
- 45 In considerazione di quanto precede, l'unico modo per consentire che i contratti di prestito in questione rimangano in vigore, nonostante la dichiarazione del carattere abusivo delle loro clausole contrattuali di cui al punto 6.a, sarebbe una sorta di «integrazione» del contenuto di tali contratti mediante la concessione al consumatore della possibilità di pagare il dovuto mediante bonifico bancario. Tuttavia, tale soluzione sembra essere in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
- 46 La Corte ha, tuttavia, più volte stabilito che una clausola abusiva non è vincolante per intero e non solo nella parte dichiarata abusiva¹⁵ e che, di regola, non è possibile che il giudice modifichi il contenuto di una clausola abusiva¹⁶ né che compia un'interpretazione della clausola tale da mitigare il suo carattere abusivo¹⁷.

¹⁵ Sentenze: del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punto 64; del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, punti 70 e 80.

¹⁶ Sentenze: del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punti da 69 a 73; del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, punti 57 e 58; del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, punti da 77 a 79; del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punti 28, 31 e 32; del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C 377/14, punti 97 e 98; del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, punti 57, 60; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C-96/16 e C-94/17, punto 73; del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, punto 41; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti 53 e 54; del 7 novembre 2019, Kanyeba, C-349/18 - C-351/18, punto 67; del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C 125/18, punti 59 e 60; del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, punti 30 e 31; del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C-229/19 e C-289/19, punti 63 e 64; del 29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20, punti 67 e 68; del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, punti 68, 69 e 71.

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, punto 79.

Il giudice può, invece, sostituire una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura dispositiva, ma solo nell'ipotesi in cui l'eliminazione della clausola abusiva comporti la nullità dell'intero contratto, il che esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose¹⁸.

- 47 Nelle cause in esame, tuttavia, non è possibile riscontrare tali conseguenze negative poiché, se i contratti di prestito venissero dichiarati nulli, i consumatori sarebbero tenuti a rimborsare solo l'equivalente del capitale dei prestiti, senza interessi, commissioni, spese o altri costi. Per tale ragione, secondo il giudice del rinvio, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, l'esclusione dai contratti di prestito di clausole contrattuali come quelle di cui al punto 6.a dei contratti stipulati da ZL e KU deve comportare la dichiarazione della nullità di tali contratti nella loro interezza.

¹⁸ Sentenze: del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, punti da 80 a 85; del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punto 33; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C-96/16 e C-94/17, punto 74; del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, punti 60 e 61; del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punto 54; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti da 56 a 59 e 64; del 3 ottobre 2019, Dziubak C-260/18, punti 48 e 49, 58 e 59; del 7 novembre 2019, Kanyebe, da C-349/18 a C-351/18, punto 70; del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, punti da 61 a 64; del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, punti da 32 a 34.